



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Titolo <u>III</u> Classe <u>11</u> Fascicolo <u>-</u> | | |
| N. <u>2955</u> | del <u>16/01/2012</u> | |
| UOR <u>AREA 2</u> | CC | RPA Patrizia Valenti |

Decreto n° 61/2012 del 16/01/2012

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'articolo 6;

VISTO l'articolo 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO l'art. 2 comma 1 del Regolamento generale di Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 dell'11 maggio 2010 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali";

VISTO il proprio Decreto n. 2572 del 23/7/2010 con il quale il Regolamento succitato è stato emanato;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 07 dicembre 2011 con la quale è stata approvata la modifica al Regolamento vigente con l'introduzione dell'art. 4 bis e del 3° comma all'art. 8;

DECRETA

È emanata la seguente modifica al "Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali" approvato con delibera del C.d.A. dell'11/05/2010:

Art. 4 bis - Limite percentuale delle quote destinate all'Ateneo

Nel caso in cui la tipologia di progetti preveda il rimborso di personale strutturato, la percentuale complessiva delle quote destinate all'Ateneo calcolate secondo quanto stabilito all'art.4 lettera a) punti I, II, III e IV e lettera b) punti I, II, III e IV non può essere inferiore ad una quota compresa tra l'8 % e il 16 % del finanziamento concesso, funzione lineare della percentuale delle spese generali ammissibili rispetto al costo del progetto.

La percentuale minima sarà pari all'8% per spese generali dello 0 % e pari al 16 % per spese generali del 30 %.

L'importo eccedente tale percentuale minima e sino a quanto calcolato ai sensi dell'art.4 lettera a) punti I, II, III e IV e lettera b) punti I, II, III e IV, dovrà essere destinato dal Responsabile scientifico esclusivamente per le seguenti finalità:

- *copertura di spese relative ad assegni di ricerca, borse di studio e/o ricerca, borse di dottorato di ricerca e/o contratti di ricercatore a tempo determinato anche non finalizzate al progetto;*
- *acquisto attrezzature anche non finalizzate al progetto;*
- *copertura di spese da ricondurre alla tipologia "spese generali".*

Nel caso in cui la tipologia di progetti non preveda il rimborso di spese di personale strutturato, in deroga al comma 1, la percentuale delle quote destinate all'Ateneo sarà compresa entro il limite massimo del 10% , così come previsto all'art. 4 comma 1 lett. a).

Art. 8 - Norme finali e transitorie comma 3

Le disposizioni dell'art. 4 bis si applicano ai progetti finanziati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento emanato con D.R. n. 2572 del 23.07.2010.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



Il Rettore
(Prof. Roberto LAGALLA)